

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XIV LEGISLATURA

### POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

**49<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2958) Deputato KESSLER ed altri. - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GRECO, in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in esame, diretto a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla decisione-quadro sul mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, decisione-quadro adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 13 giugno 2002, nell'ambito delle iniziative volte a costituire uno spazio giuridico di libertà, sicurezza e giustizia. Nella stessa decisione-quadro si sottolinea del resto l'impegno di superare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta ormai inadeguata ad uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un livello di fiducia e di cooperazione reciproca degli Stati dell'Unione europea che si vuole sempre più elevato.

La base giuridica è costituita dagli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea. Si tratta quindi, nel catalogo delle fonti comunitarie, di una "decisione-quadro", che si inserisce nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione, dedicato alle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, e che, analogamente alla direttiva, fonte del primo pilastro, vincola gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Non ha efficacia diretta. Il terzo pilastro, in ossequio al carattere intergovernativo della cooperazione tra gli Stati su cui è impostato, prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità. Inoltre, non è ammesso il ricorso per inadempimento innanzi la Corte di giustizia.

L'accordo politico sulla decisione era stato raggiunto nel corso del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, sulla spinta degli eventi terroristici dell'11 settembre.

Il mandato d'arresto veniva considerato quale strumento importante nella lotta al terrorismo (punto 17) e per il progresso nella cooperazione nel terzo pilastro (punto 45).

La decisione formale, come detto, è stata presa il 13 giugno 2002.

Il mandato di arresto europeo si inserisce nel quadro di una sempre più intensa cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione, e più in generale tra gli Stati europei, nella materia della cooperazione nel settore penale, che idealmente può fare riferimento, tra gli altri, ai seguenti atti: Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957; Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985; Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992; Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e in particolare le disposizioni sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999; la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'extradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000.

Fondamentali tra questi atti sono state le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in cui il Consiglio europeo ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie (punto 33). Inoltre, in materia penale, il Consiglio europeo, ha ritenuto che la procedura formale di estradizione dovesse essere abolita tra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed essere sostituita dal semplice trasferimento, osservando i principi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

Sulla base di questi precedenti è stata, quindi, approvata la decisione sul mandato di arresto europeo, con il quale si instaura un regime sostanzialmente diverso dai meccanismi tradizionali di estradizione, segnatamente in quanto la procedura è esclusivamente giudiziaria (con esclusione quindi del vaglio politico ministeriale), sottoposta a termini rigorosi, e non consente più un certo numero di motivi di rifiuto, quali la non estradizione dei cittadini, il carattere politico del reato o, ancora, la mancanza di doppia incriminazione, ritenendo al riguardo sufficiente che l'illecito sia compreso in un elenco composto da 32 categorie di reati per i quali la pena massima privativa della libertà sia di almeno 3 anni. Tale decisione è entrata in vigore il 7 agosto 2002, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il 31 dicembre 2003 era la data fissata agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni della decisione. L'articolo 31, paragrafo 1, della decisione stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni contenute in essa sostituiscono le corrispondenti disposizioni contenute nelle varie convenzioni di estradizione ivi elencate. L'Italia non ha tuttavia rispettato il termine per conformarsi alle disposizioni della decisione, fissato dall'articolo 34 al 31 dicembre 2003. La delicatezza delle problematiche sottese al recepimento della decisione si percepiva, del resto, già considerando che nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 13 giugno 2002, l'Italia aveva fatto inserire a verbale la seguente dichiarazione: "Per dare esecuzione alla decisione-quadro sul mandato di cattura europeo il governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione-quadro stessa compatibile con i

principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei, nel rispetto dei principi costituzionali”.

Il mancato recepimento nei termini, tuttavia, non comporta una stasi nella cooperazione giudiziaria, in quanto il Ministero della Giustizia, con nota informativa del 29 dicembre 2003, ha chiarito le modalità operative di trattazione delle richieste di estradizione, in attesa del recepimento della decisione. Citando alcune riunioni tenutesi in sede di Consiglio dell'Unione nel secondo semestre del 2003, la nota del Ministero dà notizia di un sostanziale accordo tra gli Stati nel ritenere che l'articolo 31 della decisione, il quale dispone la non applicazione delle convenzioni in materia di estradizione dal 1° gennaio 2004, non ha efficacia diretta. Ciò significa che gli Stati che non hanno recepito nei termini la decisione dovranno continuare ad osservare le disposizioni convenzionali, nei rapporti tra loro e nei rapporti con gli Stati che hanno invece recepito la decisione. Ricorda, infine, che nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo, adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004, i Governi degli Stati membri hanno posto quale data ultima per il recepimento quella del 30 giugno 2004, al fine di consolidare il rinnovato impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione di dotarsi di strumenti legislativi, amministrativi e giudiziari più consoni ad una lotta efficace contro i fenomeni terroristici.

In relazione al recepimento della decisione sul mandato di arresto europeo l'iniziativa legislativa è partita dal deputato Kessler, che ha presentato una proposta di legge in data 30 luglio 2003. Successivamente il testo è stato profondamente riformulato dalla Commissione giustizia della Camera, in modo da recepire i contenuti del parere reso dalla Commissione affari costituzionali nella seduta del 29 ottobre 2003, che aveva rilevato numerosi profili di contrasto tra il testo della proposta Kessler e la Costituzione repubblicana. Il provvedimento è quindi arrivato in Aula, dove è stato ulteriormente modificato, ed è stato approvato il 12 maggio 2004.

Appare opportuno ricordare che, nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, da parte di alcuni esponenti delle forze di opposizione, nonostante nell'articolato fossero state inserite doverose garanzie sul rispetto dei principi di legalità, di tassatività della norma penale e del requisito della doppia punibilità, sono state espresse alcune perplessità. Malgrado i correttivi apportati al testo del disegno di legge, quindi, in sede di dichiarazioni di voto finale alcune riserve sono state confermate; in particolare, ad esempio, si è raccomandato di vigilare sull'attuazione del mandato di arresto europeo, strumento che avrebbe richiesto la nascita di un ordinamento giuridico comune condiviso dagli Stati membri dell'Unione europea. È emersa altresì la preoccupazione che la cooperazione giudiziaria non può mai prescindere dalla salvaguardia delle garanzie previste dall'ordinamento interno, garanzie che dovrebbero essere poste a presidio dei diritti fondamentali. D'altronde, in merito a questa problematica, bisogna ricordare anche il monito del Capo dello Stato che ha sottolineato la necessità che il mandato di arresto europeo si armonizzi con i principi costituzionali di ciascun paese. Nel merito, il disegno di legge in esame si compone di 40 articoli, suddivisi in tre Titoli, relativi rispettivamente alle disposizioni di principio (articoli da 1 a 4), alle norme di recepimento interno (articoli da 5 a 37) ed alle disposizioni transitorie (articoli da 38 a 40).

Al Titolo I, l'articolo 1 provvede alla definizione di mandato di arresto europeo,

qualificandolo come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. Vengono richiamati, quali limiti all'attuazione delle disposizioni della decisione-quadro 2002/584/GAI, i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. In ogni caso, si fissano i pre-requisiti di eseguibilità del mandato di arresto nel fatto che il provvedimento cautelare sia emesso da un giudice e che sia adeguatamente motivato, anche in relazione al disposto dell'articolo 27, comma 2, della Costituzione, e nel fatto che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

Non è questa la sede per soffermarsi diffusamente sui problemi di natura costituzionale posti dal provvedimento all'odierno esame. Il dibattito avutosi alla Camera ne ha dato ampiamente conto, come del resto era prevedibile, e come dal Senato prefigurato quando fu approvata la mozione sulla giustizia il 5 dicembre 2001.

Si intende però sottoporre all'attenzione una questione ancora non emersa compiutamente. La decisione sul mandato d'arresto europeo non ha inteso introdurre un generale principio di universalità delle leggi penali dei singoli Stati membri, in base al quale ogni cittadino europeo sarebbe soggetto alle leggi penali nazionali di ciascuno dei 25 Stati membri, potendo da questi essere arrestato e punito. Nulla di tutto ciò è previsto dalla decisione-quadro e pertanto lo Stato membro che emetterà un mandato d'arresto nei confronti di un cittadino italiano dovrà prioritariamente essere munito di giurisdizione sul fatto. Altrimenti, il mandato sarà illegittimo e non potrà, o meglio non dovrà, essere eseguito. Ecco perché, indipendentemente dai motivi di rifiuto alla consegna, disciplinati dall'articolo 18 del disegno di legge, potrebbe essere opportuno chiarire, magari proprio nell'articolo 1, che restano ferme le norme sulla giurisdizione dei singoli Stati sui fatti di reato addebitati ai singoli.

L'articolo 2, rubricato "garanzie costituzionali", invocando il rispetto dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e richiamando i considerando nn. 10 e 12 della decisione-quadro, prescrive che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano: 1) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo); 2) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali. L'articolo 3 prevede che, nel caso di avvio della procedura di estensione della lista dei 32 reati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione-quadro, il Governo comunichi alle Camere i progetti di modifica, chiedendo di esprimersi al riguardo. La pronuncia contraria di una delle Camere vincola il Governo che non può acconsentire alle modifiche proposte. Va segnalata la necessità di rendere maggiormente coerente l'istituzione della riserva di esame parlamentare in questa materia con quanto previsto dal disegno di legge A.S. 2386, di riforma della "legge La Pergola", approvato dalla Camera, il quale dedica l'articolo 4 espressamente a disciplinare la riserva in esame. Andrebbe valutata altresì l'opportunità di riformulare il comma 2 secondo quanto previsto dal disegno di legge citato, nel quale si prevede che quando è apposta la riserva

di esame il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione “affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari”. Inoltre, al terzo comma andrebbe valutata l’opportunità di eliminare il riferimento al carattere vincolante della deliberazione negativa di una delle Camere, attenendo tali delibere ad indirizzi di natura politica e non giuridica, ed in subordine di non limitarlo alle sole deliberazioni negative. In ogni caso tale carattere vincolante sembrerebbe privo di effetti nella procedura di formazione dell’atto comunitario. Il citato disegno di legge A.S. 2386 stabilisce invece che, decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione alle Camere dell’apposizione della riserva, “il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare”.

L’articolo 4 codifica una delle principali novità derivanti dalla decisione-quadro, ossia l’eliminazione del filtro del Ministro della Giustizia, cui spetta, secondo le previsioni del codice di procedura penale in materia di estradizione, la decisione ultima sulla domanda di estradizione (cfr. articoli 701, comma 3, e 708, comma 1, c.p.p.). Tuttavia, esercitando una scelta consentita dall’articolo 7 della decisione, il disegno di legge in esame designa il Ministro della giustizia quale autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti, affidando allo stesso il compito di trasmettere e di ricevere, in via amministrativa, i mandati di arresto europei e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa. In relazione all’articolo 17 della decisione-quadro che statuisce che un mandato di arresto deve essere trattato con la massima urgenza e fissa una scansione temporale delle varie fasi estremamente ristretta, forse andrebbe valutata l’opportunità di specificare nel primo periodo del terzo comma che il Ministro della giustizia trasmetta il mandato d’arresto all’autorità giudiziaria competente “senza ritardo”. Allo stesso modo si potrebbe prevedere un comma aggiuntivo per la trasmissione all’autorità giudiziaria competente della corrispondenza ufficiale ricevuta da uno Stato membro. Da un punto di vista sistematico, la locuzione “senza ritardo” è, invece, contenuta nell’articolo 11 del disegno di legge. Il quarto comma dell’articolo 4 consente, in condizione di reciprocità, la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie, dovendo in ogni caso quella italiana informare il Ministro.

Il Titolo II del disegno di legge ha ad oggetto le norme di recepimento interno, suddiviso in quattro capi, il primo relativo alla procedura passiva di consegna (articoli da 5 a 27), il secondo relativo alla procedura attiva di consegna (articoli da 28 a 33), il terzo relativo alle misure reali (articoli 34, 35 e 36), il quarto relativo alle spese (articolo 37). Cominciando dal Capo I, relativo alla procedura passiva di consegna, l’articolo 5, in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione-quadro, individua nella Corte d’appello l’autorità giudiziaria competente per la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto, fissando altresì le regole di competenza territoriale, similmente all’articolo 701 c.p.p..

L’articolo 6 determina il contenuto del mandato di arresto, in coerente attuazione dell’articolo 8 della decisione-quadro e avendo presente l’articolo 700 c.p.p., il quale ultimo determina la documentazione necessaria a fini estradizionali. Va rilevato che l’articolo 30 disciplina il contenuto del mandato nella procedura attiva di consegna, avendo come esclusivo riferimento l’articolo 8 della decisione-quadro. Nell’articolo 6, invece, oltre al contenuto previsto dall’articolo 8 della decisione-quadro, sono aggiunte una serie di informazioni ulteriori, non previste dalla decisione-quadro, ma dall’articolo 700 c.p.p..

Dopo avere riferito brevemente sui contenuti dell'articolo 7, il relatore prosegue nella sua esposizione, illustrando l'articolo 8, che ricalca la disciplina della decisione in ordine ai reati oggetto della consegna obbligatoria. Anche in tal caso, la determinazione del limite di pena (non inferiore nel massimo a 3 anni) non tiene conto delle circostanze aggravanti. Si elencano le 32 fattispecie criminose oggetto della consegna obbligatoria, con alcune precisazioni e specificazioni rispetto alla decisione, in modo tale da permettere il doveroso contemperamento tra il principio del superamento del requisito della doppia incriminazione, posto a base della decisione-quadro per queste tipologie di reati, e il fondamentale principio costituzionale di determinatezza della fattispecie criminosa, espresso nel noto brocardo "*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta et praevia*" (articolo 25, comma 2, Cost.). Le formulazioni tengono conto di fattispecie di reato previste dalla legge nazionale e di fattispecie che hanno trovato una definizione espressa in sede comunitaria. In riferimento al comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire che la pena o la misura di sicurezza debbono essere previste in misura pari o superiore a tre anni dallo Stato di emissione del mandato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione. In riferimento al comma 3, la limitazione al solo cittadino italiano della scusante ivi prevista, potrebbe determinare discriminazioni in base alla nazionalità. L'estensione ai cittadini degli altri Stati membri della possibilità di fornire la prova positiva della mancata conoscenza, senza colpa, della norma penale dello Stato di emissione, non sarebbe quindi in contrasto con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità.

In riferimento più in generale al contenuto delle tipologie di reati, si rileva l'opportunità di una loro migliore specificazione, eventualmente mediante il rinvio espresso alle norme codicistiche o extra-codicistiche che puniscono i fatti indicati; o anche mediante il rinvio ad (o il recepimento di) atti comunitari che statuiscono l'illiceità di alcune condotte. A titolo di esempio, è di notevole rilevanza la decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 (2002/475/GAI), relativa alla lotta contro il terrorismo, che provvede a definire analiticamente i fatti che danno luogo a fenomeni di terrorismo. Il termine di recepimento di questa decisione è scaduto il 31 dicembre 2002.

Per quanto riguarda la deroga al principio della doppia incriminazione, contenuta nella decisione-quadro, essa va posta in relazione con il principio di legalità del reato (articolo 25, comma 2, Cost.). Al riguardo, la Corte costituzionale ha ammesso la sovraordinazione dell'ordinamento comunitario e della normativa da esso promanante sul diritto interno, collegandosi all'articolo 11 della Costituzione (sentenze 183/1973, 170/1984). Tuttavia, la stessa Corte ha anche ammesso che la normativa comunitaria, qualora dovesse confliggere con i principi fondamentali della nostra Costituzione, non potrebbe prevalere (sentenza 183/1973). Considerato che la decisione-quadro consente la consegna di soggetti per talune ipotesi di reato, in assenza del requisito della doppia incriminazione (le Convenzioni internazionali in materia di estradizione prevedono invece sempre la doppia incriminazione), il rischio (per l'Italia) è quello di dover consegnare una persona ad un'autorità giudiziaria di uno Stato membro per fatti che in Italia non costituiscono reato. Il problema è quindi quello di verificare se il principio di legalità del reato costituisca o meno un principio fondamentale della nostra Costituzione. Né può trascurarsi l'articolo 49 della Carta dei diritti di Nizza che espressamente statuisce che "nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o

internazionale”.

Ricorda ancora che il controllo della doppia incriminazione non è richiesto neanche nella decisione-quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro preventivo. Sul progetto di atto comunitario posto alla base di questa decisione, va fatta menzione del parere reso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee nel mese di giugno 2003, che invitava a definire con maggiore precisione le categorie di reati previste nell’articolo 3, paragrafo 2, della proposta. La stessa Commissione giustizia, nel parere reso sullo stesso atto, si esprimeva nel senso di lasciare al legislatore ordinario (italiano) la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nell’articolo 3, paragrafo 2, citato. E ciò, nell’ottica del rispetto di fondamentali principi della Costituzione italiana, quali quello di legalità e di uguaglianza. Dopo essersi soffermato brevemente sugli articoli 9, 10, 11 e 12, il relatore riferisce sull’articolo 13, che descrive la procedura di convalida, ad opera del presidente della Corte d’appello competente, dell’arresto eseguito ad opera della polizia giudiziaria. Il provvedimento di convalida perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d’arresto europeo o la segnalazione della persona nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) effettuata dall’autorità competente. Si prevede che la segnalazione equivalga al mandato, purché contenga le indicazioni di cui all’articolo 6. L’articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del disegno di legge contiene l’equiparazione della segnalazione nel SIS, corredata delle informazioni di cui all’articolo 6 (che ricalcano quelle previste dall’articolo 8 della decisione-quadro ed altre aggiuntive), al mandato di arresto europeo. Si rileva che l’articolo 9, paragrafo 3, comma 1, della decisione-quadro consente l’equiparazione già solo con le informazioni contenute nel primo comma dell’articolo 6, e non anche con le successive, richieste dai commi successivi dello stesso articolo 6. Per la procedura attiva di consegna, l’articolo 29 detta una disciplina più in linea con la decisione-quadro. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 3, comma 2, della decisione consente, in via transitoria, che la segnalazione nel SIS equivalga ad un mandato di arresto, anche se non contenente tutte le informazioni richieste per quest’ultimo.

In merito all’articolo 14, il disegno di legge non utilizza la facoltà concessa dall’articolo 13, paragrafo 4, della decisione-quadro e pertanto non contempla la possibilità di revocare il consenso eventualmente prestato alla consegna. In relazione agli articoli 15 e 16, non emergono osservazioni particolari, mentre per quanto concerne l’articolo 17, va rilevato che la previsione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine della decisione positiva sulla consegna di una persona ricercata per un’azione penale non sembra trovare riscontro nella decisione-quadro. È contenuta invece nell’articolo 705, comma 1, c.p.p., in materia estradizionale, ed opera nel caso in cui non esista una convenzione internazionale o questa disponga diversamente.

Dopo aver dato conto in sintesi dei successivi articoli del disegno di legge, il relatore si sofferma in particolare sull’articolo 29, il quale subordina l’emanazione del mandato di arresto europeo all’accertamento che l’imputato o condannato risieda, dimori o sia domiciliato nell’Unione europea. Nel caso in cui i predetti luoghi non siano conosciuti, equivale ad un mandato di arresto la segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS). Particolari garanzie valgono per chi benefici di un’immunità o di un privilegio riconosciuti da Stati diversi da quello di esecuzione o da un organismo internazionale.

Va rilevato che l'articolo 29, comma 2, ultima parte contiene l'equiparazione della segnalazione nel SIS, corredata delle informazioni di cui al successivo articolo 30 (che ricalcano quelle previste dall'articolo 8 della decisione-quadro), al mandato di arresto europeo, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, comma 1, della decisione. Inoltre, come già osservato per l'articolo 13 del disegno di legge, l'articolo 9, paragrafo 3, comma 2, della decisione consente, in via transitoria, che la segnalazione nel SIS equivalga ad un mandato di arresto, anche se non contenente tutte le informazioni richieste per quest'ultimo.

In ogni caso, la segnalazione effettuata dall'autorità giudiziaria italiana e quella effettuata dall'autorità di altro Stato membro sono disciplinate in maniera differente quanto all'effetto di equiparazione a un mandato di arresto. Per la prima infatti è richiesto il rispetto del contenuto dell'articolo 30 (come già detto); per la seconda è richiesto il rispetto dell'articolo 6 del disegno di legge, il quale prescrive che il mandato contenga non solo le informazioni di cui all'articolo 8 della decisione-quadro, ma anche una serie ulteriore di informazioni riprese dall'articolo 700 c.p.p., il quale ultimo determina il contenuto della documentazione necessaria a fini estradizionali. Con riferimento all'articolo 30, rileva poi che si tratta di informazioni che riproducono il contenuto dell'articolo 8 della decisione-quadro e sono meno dettagliate rispetto a quelle di cui all'articolo 6 del disegno di legge, richieste nella procedura passiva di consegna. In merito all'articolo 34, non risulta, infine, chiaro se la richiesta del procuratore generale vada inserita nel mandato di arresto eventualmente emesso da altro organo giudiziario ovvero sia contenuta in un diverso atto. Dal testo sembra desumersi la prima ipotesi.

Prende la parola il senatore MANZELLA (*DS-U*), il quale, anche alla luce dei nodi problematici evidenziati dal relatore, sottolinea l'estrema delicatezza del provvedimento in esame, che merita senz'altro un serio approfondimento. Infatti, l'Italia fa parte dell'ultimo gruppo di paesi che devono ancora conformarsi alla decisione-quadro relativa al mandato di arresto europeo, quando gli altri paesi membri dell'Unione europea hanno già adempiuto a questo impegno fin dal 2002. In tal senso, dunque, l'Italia si trova di fronte ad una situazione difficile, poiché o si sarà costretti ad approvare un disegno di legge comunque inadeguato rispetto alla decisione-quadro o, invece, si dovrà rinunciare a rispettare l'impegno, fissato per la fine del prossimo mese di giugno, di conformare l'ordinamento interno alla stessa decisione-quadro. D'altro canto, le perplessità manifestate in merito alle difficoltà che l'ordinamento giuridico italiano incontrerebbe nell'adeguarsi alle disposizioni della decisione-quadro non sono più di tanto significative, in quanto altri paesi dell'Unione europea, quali ad esempio il Regno Unito e la Francia, pur avendo una notevole tradizione giuridica, hanno già da tempo provveduto a conformare il loro ordinamento interno alla decisione-quadro sul mandato di arresto europeo.

Pertanto, non sono neanche convincenti le posizioni di coloro che auspicherebbero l'esistenza di un ordine giuridico europeo comune e condiviso, all'interno del quale collocare questo rilevante strumento di cooperazione giudiziaria. Infatti, molto più realisticamente, bisognerebbe prendere atto che esiste un ordine giuridico europeo composito, nel quale confluisce il diritto dei singoli Stati membri ed il diritto comunitario. Semmai, suscitano profonda preoccupazione gli orientamenti finora

espressi dal Governo; basti pensare, ad esempio, che il Ministro della Giustizia non ha mai nascosto il proprio giudizio fortemente negativo sulla necessità di adeguarsi alla decisione-quadro sul mandato di arresto europeo, strumento che, da parte dello stesso Ministro, è stato dipinto in termini negativi, come espressione di un super-Stato europeo che l'Italia non intenderebbe accettare.

Alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo lo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, è auspicabile, dunque, che si abbia modo di svolgere un serio lavoro di approfondimento sulle complesse tematiche sottese al disegno di legge in titolo.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) ritiene necessario che la Commissione acquisisca ulteriori elementi di conoscenza, soprattutto con riferimento alle modalità con le quali gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno già adeguato i loro ordinamenti interni alla decisione-quadro sul mandato di arresto europeo. In merito, alla citata decisione-quadro, appare significativo che l'impegno circa un adeguamento dell'ordinamento italiano sia stato assunto, in sede di Consiglio europeo, dallo stesso Presidente del Consiglio. Tuttavia, questo orientamento di apertura verso lo strumento del mandato di arresto europeo, è stato poi contraddetto dai comportamenti effettivamente assunti dall'Esecutivo, il quale, ad esempio, non ha presentato alcuna iniziativa su questo argomento. Sono state infatti le forze di opposizione a farsi carico di ciò, con la presentazione di un disegno di legge ad iniziativa del deputato Kessler. Tuttavia, nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati, i deputati dell'opposizione hanno ritirato la propria firma sul disegno di legge, il quale ha subito un vero e proprio stravolgimento. Alla luce delle considerazioni illustrate, occorre pertanto comprendere se il disegno di legge in esame sia davvero adeguato a dare attuazione allo strumento del mandato di arresto europeo o se, al contrario, frapponga allo stesso una serie di ostacoli insormontabili.

Il presidente GRECO, prendendo atto dei rilievi formulati dal senatore Manzella, ritiene che la maggioranza non nasconde il fatto che l'Italia sia, insieme alla Germania e alla Grecia, l'unico Stato membro dell'Unione europea a non aver dato ancora attuazione alla decisione-quadro relativa al mandato di arresto europeo. Tuttavia, tale situazione di ritardo non significa che l'Italia non abbia intenzione di adeguarsi alla decisione quadro, in quanto bisogna comunque considerare la tradizione giuridica del paese e il suo ordinamento giudiziario, profondamente differente rispetto ad altri paesi dove, solo per citare un esempio, il pubblico ministero dipende dal potere esecutivo. La diversità dell'ordinamento giuridico italiano impone quindi di muoversi con cautela in ordine alle problematiche connesse all'attuazione del mandato di arresto europeo. Con riferimento alle osservazioni espresse dal senatore Bedin, possono senz'altro essere acquisiti elementi informativi circa le modalità con cui gli altri paesi hanno dato attuazione alla decisione-quadro relativa al mandato di arresto europeo, sebbene non bisogna trascurare il fatto che, come già rilevato, sussistono ancora profonde differenze tra i diversi ordinamenti interni in materia di giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente GRECO avverte che alle ore 13 è convocata una seduta della Sottocommissione pareri per l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2952, conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2004, recante disposizioni sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

*La seduta termina alle ore 9,40.*